

D.P.C.M. 6 gennaio 1919 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'esercizio del baliatico ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 1919, n. 23.

(2) Vedi anche gli artt. da 309 a 312 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, numero 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica, in cui sono state rifuse le norme del regolamento approvato con [D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395](#).

1. L'autorizzazione ad esercitare il baliatico agli effetti dell'art. 1° del regolamento, approvato con [decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395 ^{\(2\)}](#), viene rilasciata dal sindaco, in seguito a risultato favorevole della visita medica, che dichiara la balia immune da sifilide e da altre malattie infettive e trasmissibili.

La visita medica, nel comune dove esista un ufficio speciale di vigilanza sul baliatico, od un brefotrofio od altro istituto del genere, viene eseguita da uno dei medici addetti agli istituti medesimi. In mancanza viene eseguita dall'ufficiale sanitario comunale.

L'autorizzazione deve contenere, oltre alle generalità e ai connotati personali della balia:

1° la data dell'ultimo parto;

2° il numero delle gravidanze e loro esiti (eventuali aborti e parti prematuri, nati-vivi e nati-morti) e dei figli viventi;

3° la data del certificato medico con la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

Alla autorizzazione deve essere unita la fotografia della balia, con dichiarazione di autenticità.

Contro il rifiuto del sindaco al rilascio della autorizzazione è ammesso il ricorso al prefetto ⁽³⁾. Se il rifiuto è motivato da ragioni sanitarie, il prefetto può ordinare una nuova visita medica da parte di un sanitario all'uopo delegato.

(2) Vedi anche gli artt. da 309 a 312 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, numero 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica, in cui sono state rifuse le norme del regolamento approvato con [D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395](#).

(3) Ora, al medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

2. In ogni ufficio comunale deve, a cura dell'ufficiale sanitario, essere istituito e tenuto al corrente un registro contenente l'elenco delle donne residenti nel comune autorizzate ad esercitare il baliatico, con le indicazioni di cui all'art. 1°.

Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

L'ufficio comunale è tenuto a fornire gratuitamente ai privati, che ne facciano richiesta, l'elenco delle balie autorizzate residenti nel comune.

3. Il certificato di cui all'art. 3 del regolamento suindicato è rilasciato dal medico di famiglia od, in mancanza, da altro medico delegato dall'autorità comunale.

Nella valutazione dello stato sanitario del bambino, il medico terrà conto dei dati anamnestici riferibili ai genitori, se legittimo, ovvero riferibili alla sola madre se illegittimo.

Se il bambino proviene da un brefotrofio o da altra istituzione congenere, il certificato è rilasciato da un medico dell'istituto.

Il certificato deve essere redatto in duplice copia, di cui una viene trattenuta presso la famiglia o presso l'istituto che dà a balia il bambino, e l'altra copia viene consegnata alla balia, che la conserva insieme con l'atto di autorizzazione, per esibirli all'autorità delegata alla vigilanza.

4. L'autorizzazione ad aprire od esercitare agenzie di collocamento di balie è concessa dal prefetto, sentito il parere del medico provinciale ⁽⁴⁾ e del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza ⁽⁴⁾, a chi presenti le necessarie garanzie nei riguardi dell'igiene e della moralità.

Gli esercenti tali agenzie devono tenere un registro conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

Le agenzie sono sottoposte alla vigilanza diretta dell'ufficiale sanitario comunale, al quale deve, volta per volta, essere comunicato il nome e cognome delle balie che vengono iscritte nel registro e di quelle collocate.

⁽⁴⁾ Ora, l'autorizzazione è rilasciata dal medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

⁽⁴⁾ Ora, l'autorizzazione è rilasciata dal medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

5. Qualunque donna autorizzata allorché prende a baliatico, presso di sé, in casa propria, un bambino, anche se proveniente da un brefotrofio o da altro istituto consimile, deve dare immediata comunicazione all'ufficiale sanitario del comune, ove essa risiede, delle generalità del bambino.

Ha pure l'obbligo di presentarsi col bambino, ogni quindici giorni, all'ufficiale sanitario per far constatare lo stato di salute suo e del bambino in relazione alla sifilide e ad altre malattie infettive o trasmissibili.

Deve altresì fare denuncia all'ufficiale sanitario di qualunque caso di malattia del bambino, come pure della riconsegna di esso al brefotrofio od ai genitori, parenti o tutori.

Allontanandosi dal comune per più di una settimana deve darne avviso all'ufficiale sanitario.

6. Se un lattante viene riconosciuto affetto da sifilide, si provvede al suo allattamento per mezzo della madre, e, quando ciò non sia possibile, per mezzo di una balia sifilitica, ovvero coll'allattamento artificiale.

Se il lattante viene riconosciuto affetto da sifilide dopo essere già stato affidato ad una balia, questa non deve allattare altri bambini e deve essere tenuta in osservazione per un periodo sufficiente ad accertare che non abbia contratta l'infezione, durante il quale periodo si provvede all'allattamento del bambino nel modo indicato nel comma precedente.

Nel caso che la balia abbia invece contratta l'infezione, si provvede a termini dell'art. 4 del regolamento suindicato. Essa può continuare nell'allattamento del bambino ed essere curata insieme con questo.

7. Per l'allattamento di bambini riconosciuti affetti da sifilide potrà dal sindaco, in seguito al parere favorevole dell'ufficiale sanitario, essere rilasciata alle balie sifilitiche una speciale autorizzazione, la quale dovrà contenere, oltre al riconoscimento della infezione sifilitica ed ai dati prescritti dall'art. 1°, anche l'assoluto divieto di allattare bambini non sifilitici.

Di tali autorizzazioni dovrà essere tenuta annotazione speciale nel registro di cui all'art. 2.

8. Nei brefotrofi e negli istituti del genere deve essere istituito un reparto speciale per bambini sifilitici, i quali devono essere sempre tenuti distinti dai sani ed allevati con allattamento artificiale o per mezzo di balie sifilitiche debitamente autorizzate.

9. In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza per il baliatico, composta del consigliere di prefettura addetto al servizio delle opere pie, del medico provinciale e del direttore della clinica dermosifilopatica ed ostetrica e pediatrica, dove esistono, e, in mancanza, di un medico specializzato.

La commissione è nominata con decreto del prefetto ⁽⁵⁾, che ne designa il presidente, e dura in carica un triennio.

Essa esercita la vigilanza, agli effetti delle presenti norme, sui brefotrofi, sulle sale di maternità, sulle scuole di puericoltura, sui dispensari per lattanti e sugli istituti consimili, nonché sul servizio provinciale per gli esposti.

Ispeziona gli istituti medesimi, per accertarsi delle condizioni igieniche dei locali, nonché delle condizioni sanitarie delle balie e dei bambini, con speciale riguardo alle cause di mortalità di questi ultimi.

Ispeziona altresì, almeno una volta all'anno, il servizio del baliatico nei comuni della provincia, delegando eventualmente tale incarico ad uno dei propri membri.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la commissione riferisce annualmente, con particolareggiato rapporto, al prefetto, che lo comunica al Ministero dell'interno, colla indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati.

⁽⁵⁾ Ora, medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

10. Gli istituti e gli enti di cui all'articolo precedente, nonché gli ufficiali sanitari, devono inviare ogni trimestre al prefetto ⁽⁵⁾, che ne dà comunicazione alla commissione di vigilanza, particolareggiate informazioni sul funzionamento del servizio di baliatico.

Devono altresì dare comunicazione al prefetto di qualunque circostanza aggravante si verifichi nelle condizioni sanitarie dei bambini e specialmente dello insorgere di malattie infettive o trasmissibili, e dell'aumento della mortalità in misura superiore alla media normale.

Il prefetto ⁽⁵⁾ ne informa immediatamente la commissione di vigilanza ed il Ministero dell'interno ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Ora, medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

⁽⁵⁾ Ora, medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

(6) Ora, al Ministero della sanità, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

11. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del regno.

